



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Appello avverso sentenza T.A.R. Lecce proposto dall'ex dipendente Margherita Domenico.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 18 (diciotto) del mese di giugno in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Atteso che nell'anno 1990 il dipendente Margherita Domenico veniva destituito dal servizio per fatti di giustizia (arresto per violazione della disciplina degli stupefacenti e conseguente condanna);
- atteso che detto provvedimento veniva confermato dal Consiglio di Disciplina cui fu sottoposto su richiesta del dipendente;
- atteso che avverso detto provvedimento il Margherita, rappresentato e difeso dall'avv. Cecinato Luigi, adiva il T.A.R. di Lecce il quale non concedeva la richiesta sospensiva del citato provvedimento di destituzione dal servizio;
- atteso che il T.A.R. di Lecce, pronunciandosi definitivamente, con sentenza n° 145 del 24/02/1996 ha respinto il ricorso proposto dal Margherita;
- atteso che il Margherita, tramite il proprio legale avv. Cecinato, ha proposto appello al Consiglio di Stato avverso l'innanzi citata sentenza;
- ritenuto doversi costituire in giudizio confermando l'incarico di difesa all'avv. Piero G. Rellea, atteso i risultati positivi ottenuti nella prima fase della controversia;
- visto il bilancio di previsione 1996;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n° 902/1986;
- visto lo Statuto aziendale

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio avverso l'appello proposto dal sig. Margherita Domenico, in narrativa specificato, affidando l'incarico di difesa dell'Azienda all'avv. Piero G. Rella;
- di far gravare la spesa presuntiva di £ 3.000.000, oltre a IVA e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1996, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di sottoporre a ratifica il presente provvedimento deliberativo alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

18 GIU. 1996

Resa esecutiva il

IL DIRETTORE
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 24/giugno/1996

Prot. n° : Dir/1279/96

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

M. Malle
25.6.16

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 17 e 18 giugno 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 139 - 140.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 18/giugno/1996

Prot. n° : Dir./1240/96

Preg.mo
Avv. Piero G. Rellava
Via Ciro Giovinazzi, 30

TARANTO

OGGETTO : Controversia A.M.A.T./Margherita.

In riferimento alla Sua nota del 22 maggio u.s., trasmettiamo, compiegata alla presente, copia della deliberazione n° 140 adottata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda in data 18/06/1996, con cui si affida alla S.V. il mandato per la costituzione in giudizio nel ricorso in appello al Consiglio di Stato promosso dal sig. Margherita Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cecinato, avverso la sentenza del T.A.R. di Lecce n° 145/96.

Tanto per le conseguenziali determinazioni di competenza della S.V.-

E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

URGENTE

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

R O M A

Ricorso in appello

del sig. **MARGHERITA Domenico**, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cecinato, ed elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9 (c/c/o Grez), giusta mandato a margine del presente atto,

appellante,

c o n t r o

l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto (A.M.A.T.) in persona del legale rappresentante pro tempore,

appellato,

per la riforma

della sentenza del TAR Puglia - Lecce, II Sez., n. 145/96 del 25.10.1995, depositata il 24.2.1996 e notificata il 22.3.1996.

M O T I V I

FATTO. - Con sentenza del Tribunale di Brindisi del 13.2.1989, confermata dalla Corte di Appello di Lecce e divenuta irrevocabile il 17.2.1990, il ricorrente veniva condannato ad anni 3 e mesi 10 di reclusione e L.5.000.000 di multa, oltre alla interdizione dai pubblici uffici per anni 5, per violazione dell'art. 71 L. n. 685/1975 (detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti).

[Handwritten signature]
N. Cron. Mod. A
Ind. trascritta L. 3.210
Taranto, II
UFFICIO GIUDIZIARIO

Avv. LUIGI CECINATO

Vi nomino e costituisco mio procuratore e difensore nel presente giudizio, conferendo dovunque tutte le facoltà di legge delegandovi a sottoscrivere e nel presente ricorso ed eleggendo domicilio presso il vostro Studio in ~~Taranto~~ ^{ROMA, Lungotevere} Michelangelo, 3 (c/c Grez)

Taranto, 21/5/1996

[Handwritten signature: Margherita Domenico]
È autentica
[Handwritten signature]

In data 14.2.1991 il P.M. presso il Tribunale di Brindisi rivolgeva istanza al Giudice dell'esecuzione per la formale applicazione dell'indulto concesso con D.P.R. n.394/1990, in relazione al quale, peraltro, il ricorrente era già stato scarcerato a decorrere dal 24.12.1990.

Con ordinanza del 6.3.1991 il predetto Tribunale dichiarava condonata al ricorrente la residua pena detentiva, l'intera pena pecuniaria e la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici.

Nelle more dell'emissione di tale ordinanza di condono e per effetto della condanna subita, il ricorrente veniva sottoposto a procedimento disciplinare ed il Consiglio di disciplina, nella seduta del 14.2.1991, con la decisione impugnata innanzi al TAR Puglia, irrogava la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, ai sensi dell'art. 45 nn. 6 e 7 dell'All. A) al R.D. 8.1.1931 n.148.

Avverso il summenzionato provvedimento di destituzione, il Margherita proponeva ricorso innanzi al TAR di Lecce, chiedendone l'annullamento.

Nel ricorso venivano proposti 2 ordini di censure che qui di seguito si trascrivono integralmente:

"1) Violazione dell'art.56 dell'All. A) al R.D. 8.1.31 n.148; eccesso di potere per illogicità, er-

erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, manifesta ingiustizia.

L'art.56 innanzi richiamato dispone che il Direttore, quando accerti che una mancanza commessa da un dipendente sia passibile della sanzione disciplinare della destituzione, deve predisporre una relazione, allegando alla stessa gli atti di cui all'art.53, e deve "... provvedere preventivamente perchè l'incolpato possa prendere personalmente visione degli allegati alla relazione stessa e stabilisce all'uopo, secondo le circostanze, il modo ed i termini ...".

Nella specie, tali adempimenti sono stati completamente omessi dal Direttore dell'Azienda, talchè l'intero procedimento disciplinare risulta inficiato.

2) Violazione del R.D. 8.1.1931 n.148; eccesso di potere per illogicità, erroneità dei presupposti, carenza di motivazione, manifesta ingiustizia.

La Corte Costituzionale, con sentenza n.971 del 12-14 ottobre 1988, ha dichiarato l'illegittimità delle norme che prevedono la destituzione di diritto nel caso di condanna passata in giudicato per taluni delitti, specificamente elencati.

Ha precisato la Corte che è illegittimo il criterio

sanzionatorio, ancorato alla rigidità della sanzione "...senza che attraverso il procedimento disciplinare sia possibile operare, nella misura della sanzione, alcuna graduazione riferita al caso concreto...". In altri termini, non operando più l'automatismo tra il fatto penalmente rilevante e la sanzione della destituzione, l'Organo di disciplina deve compiere un'autonoma valutazione del fatto, per tener conto della peculiarità dello stesso, e di tutte le altre circostanze che possono essere state ritenute influenti in sede penale.

Più specificamente, una diversa valutazione può essere effettuata dalla Commissione di disciplina nel caso di reo confesso, rispetto al caso di una condanna a seguito di procedimento indiziario.

V'è, invece, che, nella specie, il Consiglio di disciplina ha inteso ancorarsi al fatto, così come accertato in sede penale, rifiutandosi di compiere una propria autonoma valutazione, sull'erroneo presupposto che non aveva alcun margine di autonomia.

In effetti, il Consiglio pur riconoscendo che la condanna "...sia valutata e che la destituzione sia irrogata caso per caso, se necessario, a seguito di valutazione e discussione...", in realtà ha ommesso di compiere tale valutazione, di guisa che il prov-

vedimento sanzionatorio non è assistito da adeguata e congrua motivazione.

Ma c'è di più: il Consiglio di disciplina ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di applicazione della sanzione disciplinare della retrocessione, avanzata dal difensore dell'incolpato ai sensi degli artt. 55 e 44 dell'All. A) al R.D. n. 148/1931, in luogo della destituzione.

Ed invero ai sensi del predetto art.55 l'autorità disciplinare aveva la facoltà, in considerazione delle circostanze e sulla base di un prudente apprezzamento, di applicare una punizione di grado inferiore a quella stabilita per le mancanze stesse. Per il succitato art.44, quando la retrocessione viene applicata in luogo della destituzione, "può farsi luogo eccezionalmente alla retrocessione di due gradi".

Tale richiesta è stata rigettata dal Consiglio di disciplina, senza il sostegno di una adeguata e congrua motivazione in ordine alle ragioni che l'avevano indotto a siffatta determinazione.

Trattandosi di una decisione rimessa al prudente apprezzamento dell'autorità disciplinare e che incide su diritti soggettivi del ricorrente, l'autorità disciplinare medesima avrebbe dovuto motivare

in maniera sufficiente e logica il diniego della applicazione di una sanzione disciplinare meno grave in luogo della destituzione.

Ed invero, per costante insegnamento giurisprudenziale, i provvedimenti che incidono negativamente su situazioni giuridiche dei privati devono essere congruamente motivati, sì da poter agevolmente stabilire quale sia stato l'iter logico seguito e le ragioni che hanno concretamente influenzato la determinazione adottata dall'Amministrazione.

In subordine il provvedimento impugnato si appalesa comunque illegittimo sotto altro profilo.

Il Consiglio di disciplina nella decisione impugnata in epigrafe ha ritenuto che nessuna incidenza aveva sulla decisione medesima "...l'eventuale indulto che dovesse essere applicato in futuro, in quanto, nel n.7 dell'art.45 R.D. 8.1.1931 n.148, si parla solo di condanna penale".

Il Consiglio di disciplina avrebbe dovuto tener conto dell'intervenuta estinzione della pena principale, oltre che di quelle accessorie, nel graduare la sanzione disciplinare.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, la concessione dell'indulto non era eventuale, ma già operante, essendo stato il ricorrente liberato sin

dal dicembre 1990, per effetto dell'entrata in vigore del D.P.R. n.394/1990.

L'indulto, infatti, togliendo ad una sentenza il carattere di cosa giudicata con effetti limitati alla condanna, rende inoperante tale provvedimento, ossia estingue la pena.

Si osserva che ai sensi del n.7 dell'art.45 all.A) al R.D. 148/1931, applicato dal Consiglio di disciplina, incorre nella destituzione chi abbia riportato "una condanna penale, sia pure condizionale per delitti... o abbia altrimenti riportata la pena dell'interdizione dai pubblici uffici".

Orbene, è pur vero che il ricorrente aveva riportato tale condanna, ma non è meno vero che essa era divenuta inoperante per effetto della concessione dell'indulto".

Con la sentenza impugnata il TAR Puglia - Lecce respingeva il ricorso ritenendolo infondato.

La sentenza si appalesa ingiusta ed erronea e se ne chiede la totale riforma per i seguenti motivi di

D I R I T T O

Il TAR di Lecce è pervenuto alla determinazione di rigettare il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:

- 1) Con riferimento alla mancanza della relazione

prevista dall'art. 56 del R.D. n.148/1931, perchè "... pur mancando nella specie la relazione di cui è parola, non vi è dubbio che lo spirito e la ratio della norma sono stati sostanzialmente soddisfatti. Se la relazione deve servire al Consiglio per conoscere i fatti su cui deliberare è evidente che la segnalazione del direttore generale con gli allegati del processo erano tutto quello che il direttore generale aveva a disposizione dato che l'opinamento del direttore non si fondava su fatti estrinseci al processo penale ma sui fatti che avevano dato luogo alla condanna...".

La motivazione sulla quale si fonda il rigetto del ricorso appare erronea ed inadeguata.

L'art.56 del R.D. n.148/1931, infatti, nel prevedere la trasmissione di una relazione e dei relativi allegati al Presidente del Consiglio di disciplina, rinvia, per quel che riguarda il relativo contenuto, al precedente art.53.

Detta disposizione prevede che "... nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza per la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione...i funzionari, esguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le

considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate ed i responsabili di esse... In base alla relazione presentata, il direttore ... esprime... l'opinamento circa la punizione da infliggere...".

Contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale di prima istanza, quindi, la relazione prevista dall'art. 56 non doveva "servire al Consiglio soltanto per conoscere i fatti su cui deliberare" ma doveva riportare "gli apprezzamenti e le considerazioni" dei funzionari che avrebbero dovuto effettuare "le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze" previsti dall'art. 53.

Come appare evidente, perciò, l'intero procedimento disciplinare risulta inficiato non soltanto dalla mancanza della relazione ma, in maniera ben più rilevante, dalla mancanza delle indagini dei funzionari aziendali che dovevano formulare quegli apprezzamenti e quelle considerazioni richiesti dall'art. 53, divenuti ancora più indispensabili per l'autonomia del giudizio disciplinare rispetto al

giudicato penale, postulata dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.971/1988.

2) Per quel che attiene al secondo motivo (mancanza di congrua motivazione ed applicazione automatica della sanzione senza alcuna autonoma valutazione sui fatti accertati in sede penale) il TAR Lecce ha ritenuto di respingere il ricorso perchè "...il Consiglio dell'A.M.A.T. ha effettuato una compiuta motivazione rilevando:

- a) il pregiudizio dell'immagine dell'azienda dai fatti che hanno portato alla condanna;
 - b) l'allarme sociale destato dalla stessa;
 - c) la risonanza dell'illecito per essere il condannato un dipendente di un'azienda pubblica;
 - d) il profilo delle modalità commissive, la rilevanza della quantità delle sostanze stupefacenti.
- Ne consegue che la valutazione, al contrario di quanto sostenuto dall'interessato, è sufficiente ed anche logica..."

Anche tale argomentazione si appalesa infondata risultando in modo evidente che il Consiglio di disciplina ha omesso di compiere una autonoma valutazione del caso, deliberando la sanzione della destituzione senza il sostegno di una adeguata e congrua motivazione.

Non appare infatti adeguata nè congrua quella che, secondo la sentenza impugnata, è stata posta a base della decisione dell'Organo di disciplina e che si fonda esclusivamente su apodittiche affermazioni e non su indagini specifiche, che pure sarebbero state necessarie alla luce di quanto innanzi detto.

Ai fini della necessaria autonomia del giudizio disciplinare da quello penale, non è infatti di poco conto la circostanza che il ricorrente sia stato condannato a seguito di un processo indiziario e non per una sua ammissione di colpa.

La necessità che anche le risultanze del procedimento penale vengano rivisitate in sede disciplinare emerge chiaramente anche nella giurisprudenza.

Afferma infatti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana "... se è vero che in sede disciplinare possono essere utilizzate le prove raccolte in un giudizio penale, ciò non di meno il giudice disciplinare non può limitarsi a richiamare il giudizio penale, ma deve esporre la sua valutazione dei fatti e deve indicare positivamente sulla base di quali elementi di prova ritenga che i fatti addebitati all'incolpato si siano verificati e sulla base di quali elementi di prova l'incolpato li abbia commessi..." (Cons. Giust. Ammin. Regione Si-

ciliana n.1 del 23.1.1988).

In disparte ogni considerazione sulla omessa valutazione sul piano disciplinare dei fatti accertati in sede penale, anche gli elementi sui quali, secondo la sentenza impugnata, si basa il provvedimento di destituzione sono censurabili in sede di legittimità per manifesta illogicità ed insufficienza di motivazione.

E' di palmare evidenza che "il pregiudizio dell'immagine dell'azienda dai fatti che hanno portato alla condanna" e "la risonanza dell'illecito per essere il condannato un dipendente di una azienda pubblica" poco si conciliano con le mansioni modestissime che il ricorrente svolgeva nell'azienda stessa.

Ed è egualmente di palmare evidenza che la valutazione dell'incidenza dell'illecito penale commesso dal dipendente sul prestigio dell'ufficio deve tener conto delle mansioni dal dipendente medesimo espletate (C.Stato, VI Sez., 15.12.1992 n.1098).

3) Omessa valutazione di un punto della controversia.

Nel ricorso innanzi al TAR il Margherita aveva censurato la decisione della Commissione di disciplina, nella parte in cui aveva respinto - senza fornire

alcuna motivazione - la richiesta dello stesso intestato ad ottenere l'applicazione della punizione di grado inferiore a quella stabilita per la mancanza addebitata (retrocessione), pur in presenza di un'espressa previsione contenuta nell'art. 55 del R.D. n. 148/1931, nell'ipotesi in cui la punizione editale applicabile sia quella della destituzione.

Il TAR ha omesso di esaminare e di decidere in ordine a tale censura, talchè la sentenza impugnata si appalesa ingiusta ed affetta da nullità.

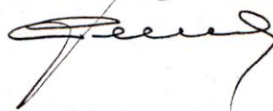
Alla luce di quanto innanzi esposto, e con espressa riserva di maggiormente chiarire ed illustrare, allo stato si rassegnano le seguenti

conclusioni

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato qui adito accogliere il presente ricorso, riformando la sentenza impugnata ed annullando il provvedimento impugnato innanzi al TAR Puglia - Lecce, con ogni conseguente statuizione di legge in ordine alle spese e competenze de doppio grado di giudizio.

Taranto-Roma, 21 maggio 1996.

(Avv. Luigi Cecinato)



L'anno 1996, addì 21 del mese di maggio, a richiesta dell'avv. Luigi Cecinato nella qualità, io sottoscritto Assistente UNEP presso la Corte d'Appello di Taranto ho notificato copia del presente ricorso all'A.M.A.T. di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Taranto, alla via Ciro Giovinazzi n.30, presso il procuratore in giudizio avv. Piero Rellera, quivi recandomi e consegnando a mani della Segretaria

Regisolo Stefane addetto allo Studio
Luigi

Taranto 21.5.96

GIOVANNI LAPENNA
ASSISTENTE UNEP
Corte di Appello di Lecce
PSC. Subordinato di Taranto

1 LUG. 1996

FLB di Prot. Studio Legale

Avv. PIERO G. RELLEVA
REVISORE CONTABILE

74100 TARANTO - VIA CIRO GIOVINAZZI, 30
TEL. (099) 4590.181 / 4590.281
TELECOPIER (099) 4527.746

00192 ROMA - LUNGOTEVERE MICHELANGELO, 9
TEL. (06) 6643.20.60
TELECOPIER (06) 3214.483

Taranto, 20.6.1996 - a.r.

Gent.mo Signor Ing. Francesco LUCIBELLO
Direttore Generale A.M.A.T.
Via C. Battisti 657 - Taranto

Oggetto: A.M.A.T. / Margherita (C.d.S.).

Segreteria per terminare
OK - Allegata fotocopia
Avv. Ciurlo

Trasmetto l'atto formale di costituzione, con preghiera di apporre la sottoscrizione in calce al mandato.

Riservo di comunicare gli sviluppi della controversia, ringrazio per la fiducia accordatami ed invio i migliori saluti.

Avv. PIERO G. RELLEVA

Ecc.mo CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale - ROMA

V Sezione - ric.n./96

CONTRORICORSO

per l'**A.M.A.T. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO**, in persona dell'ing. Francesco Lucibello, Direttore Generale legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Piero G. Rella e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma Lungotevere Michelangelo n.9 per mandato in calce all'originale di questo atto e giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.140 del 18.6.1996;

contro

il sig. **Domenico Margherita** - (Avv. Luigi Cecinato) - ricorrente;

FATTO

Si premette che la deducente Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto è succeduta alla Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto.

*** * ***

Con ricorso incardinato avanti al TAR di Lecce, il signor Margherita Domenico, già dipendente AMAT con qualifica di autista, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della decisione n.1 del 14.2.1991, comunicata al ricorrente con nota 168/UP/91 del 9.3.91, ricevuta da questo in data 13.3.91, con la quale il Consiglio di disciplina dell'A.M.A.T. di Taranto gli ha irrogato la sanzione disciplinare della destituzione del servizio.

Tale sanzione ha fatto seguito alla sentenza del Tribunale di Brindisi del 13.2.89, confermata dalla Corte di Appello di Lecce e divenuta irrevocabile il 17.2.90, con la quale il Margherita è stato condannato a 3 anni e 10 mesi di

reclusione a £.5.000.000 di multa, oltre alla interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Il Margherita ha impugnato con il ricorso la decisione n.1/91 del Consiglio di disciplina dell'A.M.A.T., asserendone l'illegittimità.

Il TAR di Lecce ha prima respinto la istanza di sospensiva e poi, con la sentenza appellata, ha respinto il ricorso nel merito.

Avverso tale sentenza ha proposta appello il Margherita con un ricorso che è infondato per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Il ricorrente, riproponendo le censure di dedotte in primo grado e rigettate dal TAR, sostiene l'omissione di taluni adempimenti da parte del Direttore di Esercizio dell'AMAT.

Secondo il Margherita, il Direttore avrebbe dovuto specificatamente predisporre una relazione, allegando alla stessa gli atti indicati nell'art.53 R.D. n.148/1931. Tale relazione, così come prescrive l'art.56 dovrebbe essere predisposta dal Direttore dell'azienda in tutti i casi in cui questi abbia accertato che una mancanza commessa da un dipendente sia passibile della sanzione disciplinare della destituzione.

In realtà, nel caso di specie, l'Azienda non è incorsa in alcuna violazione dell'art.56 dell'all.A del R.D. n.148/1931, poichè il procedimento in questione è prescritto solo qualora sia necessario accertare e valutare il comportamento di un dipendente (e quindi le eventuali mancanze commesse nell'esercizio delle sue mansioni) al fine di applicare una delle sanzioni previste dalla norma: in simili ipotesi, la relazione del direttore ha rilevanza per valutare la gravità sia della infrazione disciplinare, sia dalla sanzione di applicare.

Nel caso di specie, invece, i fatti addebitati al Margherita e sui quali si sarebbe dovuta svolgere la relazione del direttore, sono già stati accertati con sentenza del Giudice penale passata in giudicato; sicchè fatti e gravità degli stessi trovano evidente riscontro nella sentenza.

Qualsiasi altra indagine svolta dall'AMAT sarebbe stata superflua.

2) Anche la seconda censura è del tutto infondata.

Si afferma infatti che il Consiglio di disciplina ha omesso di compiere un'autonoma valutazione del caso de quo, deliberando la sanzione della destituzione senza il sostegno di un'adeguata e congrua motivazione. In tal modo il Consiglio di disciplina avrebbe adottato un criterio sanzionatorio illegittimo, ancorato all'automatismo tra il fatto penalmente rilevante e la sanzione.

In realtà la sanzione della destituzione non è seguita automaticamente all'accertamento del fatto penalmente rilevante: il Consiglio di disciplina dell'azienda ha deliberato la destituzione del signor Margherita previa ampia valutazione e discussione della situazione, come si evince nel contenuto della decisione adottata.

3) A nulla rileva infine la successiva estinzione della pena: tale estinzione, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto costituire oggetto di più attenta considerazione da parte del Consiglio di disciplina, nella determinazione della sanzione disciplinare.

Innanzitutto, si osserva che il Consiglio di disciplina nel giorno (14.2.1991) in cui si è riunito e ha deliberato la destituzione del Margherita non poteva conoscere l'ordinanza del successivo 6.3.1991, con la quale il Tribunale, in applicazione del D.P.R. n. 394/9, ha condonato al ricorrente le pene residue.

Il Consiglio di disciplina inoltre, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha tenuto conto della possibilità della concessione dell'indulto; ha però ritenuto che la sua scelta, giustificata dalla gravità del fatto, non potesse essere in alcun modo modificata dalla eventuale estinzione della pena.

4) Per queste ragioni, e con riserva di ulteriori deduzioni e memorie

SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Consiglio di Stato voglia rigettare il ricorso con ogni provvedimento conseguente anche in ordine alle spese.

Taranto,

AVV. PIERO G. RELLEVA

MANDATO: delego l'Avv. Piero G. Rella a rappresentare e a difendere l'A.M.A.T. nel giudizio iniziato con il presente atto, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere ogni atto di causa, di transigere, di farsi sostituire; eleggo domicilio nel suo studio in Roma lungotevere Michelangelo n.9.

Taranto,

Ing. Francesco Lucibello

Direttore Generale A.M.A.T.

E' autentica

Avv. Piero G. RELLEVA

28 MAG. 1996

6251 di Prot.

Studio Legale

Avv. PIERO G. RELLEVA
REVISORE CONTABILE

74100 TARANTO - VIA CIRO GIOVINAZZI, 30
TEL. (099) 4590.181 / 4590.281
TELECOPIER (099) 4527.746

00192 ROMA - LUNGOTEVERE MICHELANGELO, 9
TEL. (06) 6643.20.60
TELECOPIER (06) 3214.483

Taranto, 22.5.1996 - a.r.

Gent.mo Signor Avv. Arturo Masi
Presidente A.M.A.T.
Via C. Battisti 657 - Taranto

C.d.A.



Oggetto: A.M.A.T. / Margherita (Ric. TAR Lecce n. 145/96).

Comunico che con atto notificatomi in data 21.5.1996 allegato in copia, il Signor Domenico Margherita ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. di Lecce n. 145/96.

Resto in attesa di conoscere le determinazioni dell'Amministrazione ed invio i migliori saluti.


Avv. PIERO G. RELLEVA

URGENTA

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

ROMA

Ricorso in appello

del sig. MARGHERITA Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cecinato, ed elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9 (c/c/o Grez), giusta mandato a margine del presente atto,

appellante,

contro

l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto (A.M.A.T.) in persona del legale rappresentante pro tempore,

appellato,

per la riforma

della sentenza del TAR Puglia - Lecce, II Sez., n. 145/96 del 25.10.1995, depositata il 24.2.1996 e notificata il 22.3.1996.

MOTIVI

FATTO.- Con sentenza del Tribunale di Brindisi del 13.2.1989, confermata dalla Corte di Appello di Lecce e divenuta irrevocabile il 17.2.1990, il ricorrente veniva condannato ad anni 3 e mesi 10 di reclusione e L.5.000.000 di multa, oltre alla interdizione dai pubblici uffici per anni 5, per violazione dell'art. 71 L. n. 685/1975 (detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti).

[Handwritten signature]
Mod. A
Ind. Trovati L. 3.210
Taranto, II

Avv. LUIGI CECINATO

Vi nomino e costituisco mio procuratore e difensore nel presente giudizio, conferendo tutte le facoltà di legge delegandovi a sottoscrivere e presentare ricorso ed eleggendo domicilio presso il vostro Studio in ~~Taranto~~ ^{ROMA, Lungotevere Michelangelo, 9 (c/c/o Grez)}

Taranto, 21/5/1996

[Handwritten signature]
È autentico
[Handwritten signature]

In data 14.2.1991 il P.M. presso il Tribunale di Brindisi rivolgeva istanza al Giudice dell'esecuzione per la formale applicazione dell'indulto concesso con D.P.R. n.394/1990, in relazione al quale, peraltro, il ricorrente era già stato scarcerato a decorrere dal 24.12.1990.

Con ordinanza del 6.3.1991 il predetto Tribunale dichiarava condonata al ricorrente la residua pena detentiva, l'intera pena pecuniaria e la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici.

Nelle more dell'emissione di tale ordinanza di condono e per effetto della condanna subita, il ricorrente veniva sottoposto a procedimento disciplinare ed il Consiglio di disciplina, nella seduta del 14.2.1991, con la decisione impugnata innanzi al TAR Puglia, irrogava la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, ai sensi dell'art. 45 nn. 6 e 7 dell'All. A) al R.D. 8.1.1931 n.148.

Avverso il summenzionato provvedimento di destituzione, il Margherita proponeva ricorso innanzi al TAR di Lecce, chiedendone l'annullamento.

Nel ricorso venivano proposti 2 ordini di censure che qui di seguito si trascrivono integralmente:

"1) Violazione dell'art.56 dell'All. A) al R.D. 8.1.31 n.148; eccesso di potere per illogicità, er-

erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, manifesta ingiustizia.

L'art.56 innanzi richiamato dispone che il Direttore, quando accerti che una mancanza commessa da un dipendente sia passibile della sanzione disciplinare della destituzione, deve predisporre una relazione, allegando alla stessa gli atti di cui all'art.53, e deve "... provvedere preventivamente perchè l'incolpato possa prendere personalmente visione degli allegati alla relazione stessa e stabilisce all'uopo, secondo le circostanze, il modo ed i termini ...".

Nella specie, tali adempimenti sono stati completamente omessi dal Direttore dell'Azienda, talchè l'intero procedimento disciplinare risulta inficiato.

2) Violazione del R.D. 8.1.1931 n.148; eccesso di potere per illogicità, erroneità dei presupposti, carenza di motivazione, manifesta ingiustizia.

La Corte Costituzionale, con sentenza n.971 del 12-14 ottobre 1988, ha dichiarato l'illegittimità delle norme che prevedono la destituzione di diritto nel caso di condanna passata in giudicato per taluni delitti, specificamente elencati.

Ha precisato la Corte che è illegittimo il criterio

sanzionatorio, ancorato alla rigidità della sanzione "...senza che attraverso il procedimento disciplinare sia possibile operare, nella misura della sanzione, alcuna graduazione riferita al caso concreto...". In altri termini, non operando più l'automatismo tra il fatto penalmente rilevante e la sanzione della destituzione, l'Organo di disciplina deve compiere un'autonoma valutazione del fatto, per tener conto della peculiarità dello stesso, e di tutte le altre circostanze che possono essere state ritenute influenti in sede penale.

Più specificamente, una diversa valutazione può essere effettuata dalla Commissione di disciplina nel caso di reo confesso, rispetto al caso di una condanna a seguito di procedimento indiziario.

V'è, invece, che, nella specie, il Consiglio di disciplina ha inteso ancorarsi al fatto, così come accertato in sede penale, rifiutandosi di compiere una propria autonoma valutazione, sull'erroneo presupposto che non aveva alcun margine di autonomia.

In effetti, il Consiglio pur riconoscendo che la condanna "...sia valutata e che la destituzione sia irrogata caso per caso, se necessario, a seguito di valutazione e discussione...", in realtà ha ommesso di compiere tale valutazione, di guisa che il prov-

vedimento sanzionatorio non è assistito da adeguata e congrua motivazione.

Ma c'è di più: il Consiglio di disciplina ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di applicazione della sanzione disciplinare della retrocessione, avanzata dal difensore dell'incolpato ai sensi degli artt. 55 e 44 dell'All. A) al R.D. n. 148/1931, in luogo della destituzione.

Ed invero ai sensi del predetto art.55 l'autorità disciplinare aveva la facoltà, in considerazione delle circostanze e sulla base di un prudente apprezzamento, di applicare una punizione di grado inferiore a quella stabilita per le mancanze stesse. Per il succitato art.44, quando la retrocessione viene applicata in luogo della destituzione, "può farsi luogo eccezionalmente alla retrocessione di due gradi".

Tale richiesta è stata rigettata dal Consiglio di disciplina, senza il sostegno di una adeguata e congrua motivazione in ordine alle ragioni che l'avevano indotto a siffatta determinazione.

Trattandosi di una decisione rimessa al prudente apprezzamento dell'autorità disciplinare e che incide su diritti soggettivi del ricorrente, l'autorità disciplinare medesima avrebbe dovuto motivare

in maniera sufficiente e logica il diniego della applicazione di una sanzione disciplinare meno grave in luogo della destituzione.

Ed invero, per costante insegnamento giurisprudenziale, i provvedimenti che incidono negativamente su situazioni giuridiche dei privati devono essere congruamente motivati, sì da poter agevolmente stabilire quale sia stato l'iter logico seguito e le ragioni che hanno concretamente influenzato la determinazione adottata dall'Amministrazione.

In subordine il provvedimento impugnato si appalesa comunque illegittimo sotto altro profilo.

Il Consiglio di disciplina nella decisione impugnata in epigrafe ha ritenuto che nessuna incidenza aveva sulla decisione medesima "...l'eventuale indulto che dovesse essere applicato in futuro, in quanto, nel n.7 dell'art.45 R.D. 8.1.1931 n.148, si parla solo di condanna penale".

Il Consiglio di disciplina avrebbe dovuto tener conto dell'intervenuta estinzione della pena principale, oltre che di quelle accessorie, nel graduare la sanzione disciplinare.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, la concessione dell'indulto non era eventuale, ma già operante, essendo stato il ricorrente liberato sin

dal dicembre 1990, per effetto dell'entrata in vigore del D.P.R. n.394/1990.

L'indulto, infatti, togliendo ad una sentenza il carattere di cosa giudicata con effetti limitati alla condanna, rende inoperante tale provvedimento, ossia estingue la pena.

Si osserva che ai sensi del n.7 dell'art.45 all.A) al R.D. 148/1931, applicato dal Consiglio di disciplina, incorre nella destituzione chi abbia riportato "una condanna penale, sia pure condizionale per delitti... o abbia altrimenti riportata la pena dell'interdizione dai pubblici uffici".

Orbene, è pur vero che il ricorrente aveva riportato tale condanna, ma non è meno vero che essa era divenuta inoperante per effetto della concessione dell'indulto".

Con la sentenza impugnata il TAR Puglia - Lecce respingeva il ricorso ritenendolo infondato.

La sentenza si appalesa ingiusta ed erronea e se ne chiede la totale riforma per i seguenti motivi di

D I R I T T O

Il TAR di Lecce è pervenuto alla determinazione di rigettare il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:

- 1) Con riferimento alla mancanza della relazione

prevista dall'art. 56 del R.D. n.148/1931, perchè "... pur mancando nella specie la relazione di cui è parola, non vi è dubbio che lo spirito e la ratio della norma sono stati sostanzialmente soddisfatti. Se la relazione deve servire al Consiglio per conoscere i fatti su cui deliberare è evidente che la segnalazione del direttore generale con gli allegati del processo erano tutto quello che il direttore generale aveva a disposizione dato che l'opinamento del direttore non si fondava su fatti estrinseci al processo penale ma sui fatti che avevano dato luogo alla condanna...".

La motivazione sulla quale si fonda il rigetto del ricorso appare erronea ed inadeguata.

L'art.56 del R.D. n.148/1931, infatti, nel prevedere la trasmissione di una relazione e dei relativi allegati al Presidente del Consiglio di disciplina, rinvia, per quel che riguarda il relativo contenuto, al precedente art.53.

Detta disposizione prevede che "... nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza per la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione...i funzionari, esquisite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le

considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate ed i responsabili di esse... In base alla relazione presentata, il direttore ... esprime... l'opinamento circa la punizione da infliggere...".

Contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale di prima istanza, quindi, la relazione prevista dall'art. 56 non doveva "servire al Consiglio soltanto per conoscere i fatti su cui deliberare" ma doveva riportare "gli apprezzamenti e le considerazioni" dei funzionari che avrebbero dovuto effettuare "le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze" previsti dall'art. 53.

Come appare evidente, perciò, l'intero procedimento disciplinare risulta inficiato non soltanto dalla mancanza della relazione ma, in maniera ben più rilevante, dalla mancanza delle indagini dei funzionari aziendali che dovevano formulare quegli apprezzamenti e quelle considerazioni richiesti dall'art. 53, divenuti ancora più indispensabili per l'autonomia del giudizio disciplinare rispetto al

giudicato penale, postulata dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.971/1988.

2) Per quel che attiene al secondo motivo (mancanza di congrua motivazione ed applicazione automatica della sanzione senza alcuna autonoma valutazione sui fatti accertati in sede penale) il TAR Lecce ha ritenuto di respingere il ricorso perchè "...il Consiglio dell'A.M.A.T. ha effettuato una compiuta motivazione rilevando:

- a) il pregiudizio dell'immagine dell'azienda dai fatti che hanno portato alla condanna;
 - b) l'allarme sociale destato dalla stessa;
 - c) la risonanza dell'illecito per essere il condannato un dipendente di un'azienda pubblica;
 - d) il profilo delle modalità commissive, la rilevanza della quantità delle sostanze stupefacenti.
- Ne consegue che la valutazione, al contrario di quanto sostenuto dall'interessato, è sufficiente ed anche logica..."

Anche tale argomentazione si appalesa infondata risultando in modo evidente che il Consiglio di disciplina ha omesso di compiere una autonoma valutazione del caso, deliberando la sanzione della destituzione senza il sostegno di una adeguata e congrua motivazione.

Non appare infatti adeguata nè congrua quella che, secondo la sentenza impugnata, è stata posta a base della decisione dell'Organo di disciplina e che si fonda esclusivamente su apodittiche affermazioni e non su indagini specifiche, che pure sarebbero state necessarie alla luce di quanto innanzi detto.

Ai fini della necessaria autonomia del giudizio disciplinare da quello penale, non è infatti di poco conto la circostanza che il ricorrente sia stato condannato a seguito di un processo indiziario e non per una sua ammissione di colpa.

La necessità che anche le risultanze del procedimento penale vengano rivisitate in sede disciplinare emerge chiaramente anche nella giurisprudenza.

Afferma infatti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana "... se è vero che in sede disciplinare possono essere utilizzate le prove raccolte in un giudizio penale, ciò non di meno il giudice disciplinare non può limitarsi a richiamare il giudizio penale, ma deve esporre la sua valutazione dei fatti e deve indicare positivamente sulla base di quali elementi di prova ritenga che i fatti addebitati all'incolpato si siano verificati e sulla base di quali elementi di prova l'incolpato li abbia commessi..." (Cons. Giust. Ammin. Regione Si-

ciliana n.1 del 23.1.1988).

In disparte ogni considerazione sulla omessa valutazione sul piano disciplinare dei fatti accertati in sede penale, anche gli elementi sui quali, secondo la sentenza impugnata, si basa il provvedimento di destituzione sono censurabili in sede di legittimità per manifesta illogicità ed insufficienza di motivazione.

E' di palmare evidenza che "il pregiudizio dell'immagine dell'azienda dai fatti che hanno portato alla condanna" e "la risonanza dell'illecito per essere il condannato un dipendente di una azienda pubblica" poco si conciliano con le mansioni modestissime che il ricorrente svolgeva nell'azienda stessa.

Ed è egualmente di palmare evidenza che la valutazione dell'incidenza dell'illecito penale commesso dal dipendente sul prestigio dell'ufficio deve tener conto delle mansioni dal dipendente medesimo espletate (C.Stato, VI Sez., 15.12.1992 n.1098).

3) Omessa valutazione di un punto della controversia.

Nel ricorso innanzi al TAR il Margherita aveva censurato la decisione della Commissione di disciplina, nella parte in cui aveva respinto - senza fornire

alcuna motivazione - la richiesta dello stesso intesa ad ottenere l'applicazione della punizione di grado inferiore a quella stabilita per la mancanza addebitata (retrocessione), pur in presenza di un'espressa previsione contenuta nell'art. 55 del R.D. n. 148/1931, nell'ipotesi in cui la punizione editale applicabile sia quella della destituzione.

Il TAR ha omesso di esaminare e di decidere in ordine a tale censura, talchè la sentenza impugnata si appalesa ingiusta ed affetta da nullità.

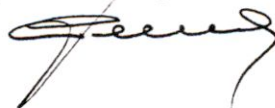
Alla luce di quanto innanzi esposto, e con espressa riserva di maggiormente chiarire ed illustrare, allo stato si rassegnano le seguenti

conclusioni

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato qui adito accogliere il presente ricorso, riformando la sentenza impugnata ed annullando il provvedimento impugnato innanzi al TAR Puglia - Lecce, con ogni conseguente statuizione di legge in ordine alle spese e competenze de doppio grado di giudizio.

Taranto-Roma, 21 maggio 1996.

(Avv. Luigi Cecinato)



L'anno 1996, addì 21 del mese di maggio, a richiesta dell'avv. Luigi Cecinato nella qualità, io sottoscritto Assistente UNEP presso la Corte d'Appello di Taranto ho notificato copia del presente ricorso all'A.M.A.T. di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Taranto, alla via Ciro Giovinazzi n.30, presso il procuratore in giudizio avv. Piero Rellera, quivi recandomi e consegnando a mani della Segretaria

Reginale Stefane addetto allo Studio
disfale

Taranto 21.5.96

GIOVANNI LAPENNA
ASSISTENTE UNEP
Corte di Appello di Lecce
Pec. Tribunale di Taranto



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorso al T.A.R. - Sezione di Lecce - ex dipendente MARGHERITA Domenico - Resistenza - Affidamento incarico difesa Azienda all'avv. Pietro RELLEVA.

L'anno millenovecentonovant uno, il giorno 17 (diciassette)
del mese di M a g g i o, alle ore 11.30 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. ===== 3. =====
4. ===== 5. =====
6. ===== 7. =====

MEMBRI SUPPLENTI

8. ===== 9. =====

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. =====

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. =====

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

I L P R E S I D E N T E

- VISTO il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Lecce - prodotto dall'ex dipendente sig. MARGHERITA Domenico, a mezzo del proprio legale rappresentante avv. Luigi CECINATO, inteso ad

ottenere la sospensiva del provvedimento di destituzione dal servizio assunto dal Consiglio di Disciplina in data 14/febbraio/1991 e notificato all'interessato con nota del 9/marzo/1991 - prot. n.168/UP/91, e quindi l'immediata riassunzione in servizio con ogni conseguente statuizione di legge in ordine alle spese e competenze del giudizio;

- CONSIDERATO che detto atto è stato notificato all'A.M.A.T. in data 13/maggio u.s. e che, comunque, la discussione della causa potrebbe essere fissata in tempi brevi;
- VISTA, pertanto, l'urgenza di costituirsi in giudizio nei termini prescritti per legge, atteso che la prossima riunione della Commissione Amministratrice si terrà presumibilmente il 23/maggio p.v.;
- RITENUTO, quindi, doversi procedere con ogni urgenza all'affidamento dell'incarico per la difesa dell'Azienda avverso il sopracitato ricorso al fine di presentare nei termini consentiti la memoria difensiva

DELIBERA

- di resistere al ricorso in narrativa specificato affidando l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Pietro RELLEVA di Taranto;
- di porre la spesa presuntiva di £. 2000.000.= (duemilioni), in caso di soccombenza dell'A.M.A.T. e/o di compensazione delle spese del giudizio, salvo conguaglio e/o limitazioni, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1991, alla voce "SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI";
- di riservarsi, con successivo provvedimento deliberativo, ai sensi dell'art. 29 - comma g) - del D.P.R. 04/10/1986, n.902, di sottoporre alla ratifica della Commissione Amministratrice la presente deliberazione nella sua adunanza successiva.

Visto :

Il Presidente
[Firma]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 7/giugno/1991

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

~~Resa/ese~~ ~~ecoluta~~ ~~ti~~ **ANNULLATA** dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia di

Taranto il 18/giugno/1991, con atto prot. n.6046.

Il Direttore AREA
SEGRETARIA GENERALE
(*Francesco FERRANTE*)

Studio Legale

Avv. PIERO G. RELLEVA
REVISORE CONTABILE

74100 TARANTO - VIA CIRO GIOVINAZZI, 30
TEL. (099) 4590.181 / 4590.281
TELECOPIER (099) 4527.746

00192 ROMA - LUNGOTEVERE MICHELANGELO, 9
TEL. (06) 6643.20.60
TELECOPIER (06) 3214.483

Taranto, 27.3.1996 - telefax

Gent.mo Signor Avv. Arturo Masi
Presidente A.M.A.T.
Via Cesare Battisti 657 - 74100 Taranto

e, p.c.

Gentile Signora Avv. Olimpia Cimaglia
Ufficio Legale A.M.A.T.
Via Cesare Battisti 657 - 74100 Taranto

Oggetto: A.M.A.T. / Margherita (Ric. TAR Lecce 145/96).

Facendo seguito a quanto già comunicato a voce, sono lieto di confermare che con sentenza n. 145/96 del 24.2.1996 (allegata in copia) il TAR di Lecce ha respinto il ricorso proposto da Margherita Domenico.

La sentenza è stata notificata in data 22.2.1996, sicchè - in mancanza di appello - passerà in giudicato il 21 maggio 1996.

Riservo di comunicare gli sviluppi della vicenda ed invio i migliori saluti.

Avv. PIERO G. RELLEVA

URGENTE

Nr. 145/96 Reg. Dec.

Nr. 1381 Reg. Ric.

Anno 1991

86



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia, Lecce II sezione, composto dai signori

Dr. Antonio Catoni

Presidente

Dr. Antonio Cavallari

componente

Dr. Franco De Bernardi

componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1381/91, proposto da **Domenico Margherita**, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Cecinato

contro

l'Azienda Municipalizzata di trasporti di Taranto, rappresentata e difesa dall'avv. Piero Relleva

per l'annullamento

della decisione n.1 del 14.2.1991, comunicata il 9.3.1991, con la quale si irroga al ricorrente la sanzione della destituzione dal servizio;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

N. Cron.	10421	Mod. A
Dritti	7500	
Tassa	3210	
Totale L.	10710	
10%	320	
Totale L.	11030	

Taranto, il 21 aprile 1991



Udito alla pubblica udienza del 25.1.1996, il relatore Dr.Catoni ed uditi, altresì, l'avv.Vaglia in sostituzione dell'avv. Cecinato per la ricorrente e l'avv. Vantaggiato in sostituzione dell'avv. Relleva per l'amministrazione resistente;

Considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Brindisi con sentenza passata in giudicato ad anni 3 e mesi 10 e a 5 milioni di multa per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso è stato interdetto per 5 anni dai pubblici uffici. Ha goduto altresì del beneficio dell'indulto.

L'A.M.A.T. di Taranto sottoponeva il ricorrente a procedimento disciplinare che si concludeva con la destituzione dal servizio.

Il Margherita muove contro il provvedimento due censure:

1) Violazione dell'art. 56 dell'All.A al R.D. 8.1.1931 n. 148 - eccesso di potere per illogicità, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, manifesta ingiustizia.

Si duole in sostanza il ricorrente che nella specie il direttore ha omissso, in violazione della norma in epigrafe, di predisporre una relazione della quale l'interessato doveva prendere visione. Ne risulta inficiato l'intero procedimento.

2) Violazione del R.D. 8.1.1931 n. 148 - Eccesso di potere per illogicità , erroneità dei presupposti, carenza di motivazione, manifesta ingiustizia.

Dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale che ha escluso ogni automatismo di destituzione dal servizio per il mero sopraggiungere di una sentenza penale, l'amministrazione è obbligata a valutare se sussistano gli estremi in dipendenza del fatto penale per applicare una così grave sanzione.

Nella specie invece il Consiglio di disciplina ha inteso ancorarsi al fatto rifiutandosi di



compiere indagine alcuna sugli elementi che avevano portato alla incriminazione e alla successiva condanna.

Per i motivi suesposti il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del gravame previa sospensione del provvedimento. La richiesta cautelare è stata rigettata in camera di consiglio il 13.6.1991. Si è costituita l'amministrazione che ha contestato le tesi del ricorrente ed ha concluso per il rigetto del gravame sostenendo la bontà del suo operato.

In udienza il 25.1.1996 le parti si sono riportate agli scritti.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il procedimento di destituzione sarebbe stato inficiato dalla mancanza della relazione prevista dall'art. 56 del R.D. 148/31.

In effetti la norma citata prevede che il direttore dell'esercizio predisponga una relazione il cui fine, peraltro, è quello di porre in condizioni il Consiglio di disciplina di deliberare. Nel caso si proponga la destituzione l'inculpato deve esser posto in grado di prendere visione degli allegati alla relazione.

Orbene, pur mancando nella specie la relazione di cui è parola, non vi è dubbio che lo spirito e la ratio della norma sono stati sostanzialmente soddisfatti. Se la relazione deve servire al Consiglio per conoscere i fatti su cui deliberare è evidente che la segnalazione del direttore generale con gli allegati del processo erano tutto quello che il direttore generale aveva a disposizione dato che l'opinamento del direttore non si fondava su fatti estrinseci al processo penale ma sui fatti che avevano dato luogo alla condanna. Per quanto poi riguarda gli allegati è evidente che gli atti del procedimento penale costituivano gli allegati stessi dei quali il ricorrente era perfettamente a conoscenza. Quanto al termine di cui all'ultimo periodo della norma in questione questo è stato regolarmente previsto e concesso all'interessato con la nota 45/09/91 del 22.1.1991.



Nel secondo motivo invece il ricorrente si sofferma sulla pronuncia della Corte Costituzionale secondo la quale l'Amministrazione non ha alcuna possibilità di procedere alla destituzione automatica ma deve valutare i fatti, non ancorandosi a formule stereotipe, ma stabilire se questi siano sufficienti per l'adozione del provvedimento.

Al riguardo osserva il collegio come sul merito della valutazione l'amministrazione abbia piena discrezionalità non censurabile in sede di legittimità se non per illogicità ed insufficienza della stessa.

Il Consiglio dell'A.M.A.T. ha effettuato una compiuta motivazione rilevando:

- a) il pregiudizio dell'immagine dell'azienda dai fatti che hanno portato alla condanna;
- b) l'allarme sociale destato dalla stessa;
- c) la risonanza dell'illecito per essere il condannato un dipendente di una azienda pubblica;
- d) il profilo delle modalità commissive, la rilevanza della quantità delle sostanze stupefacenti:

Ne consegue che la valutazione, al contrario di quanto sostenuto dall'interessato è sufficiente ed anche logica, esulando dai compiti del collegio se i fatti stessi siano così gravi da indurre alla destituzione una volta che l'amministrazione li abbia valutati tali.

Il ricorso deve pertanto essere respinto. Sussistono tuttavia motivi di equità che consigliano l'integrale compensazione delle spese ed onorari di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce II sezione respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce il 25.10.1996

Dr. Antonio Catoni Presidente ed estensore.

**Pubblicata mediante deposito in
Segreteria il 24 FEB. 1996**



IL DIRETTORE
(L. Rocco)

**Per copia conforme all'originale
che si rilascia a richiesta di parte.**

Lecce, li

20 MAR. 1996

il Direttore della 2^a Sezione
(Rag. Luigi Rocco)



RELATA DI NOTIFICA: nella sottoindicata data ad istanza come in atti io sottoscritto Assistente U.N.E.P. della Corte d'Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - ho notificato il suesteso atto all'Avv. Luigi CECINATO, procuratore domiciliatario di **MARGHERITA DOMENICO** nello studio in Taranto Via Plinio 95 ivi recandomi e consegnandone copia a mani

proprie dell'Avv. Luigi CECINATO -

TA. 22/3/96

ROBERTO ANTONIO
ASSISTENTE U.N.E.P.
Corte di Appello di Taranto
1987

STUDIO LEGALE

Dott. Proc. Lorenzo Jacobbi

in loco

Taranto, li 23.2.95

le
co
mi
25 FEB. 1995

2527 di Prot.

Preg.mo Sig.
Avv. Arturo Masi
Presidente A.M.A.T.
Via C.Battisti n.657
74100 TARANTO

Personale

Chio di
Costante
mi

OGGETTO: MARGHERITA Domenico - ricorso T.A.R. -

In nome e per conto del sig. MARGHERITA Domenico che, con la presente, elegge domicilio presso il mio studio, Le significo quanto segue:

Con provvedimento del 14.2.91 il Consiglio di disciplina di Codesta Azienda destituisce dal servizio il sig. Margherita Domenico;

Tale provvedimento veniva impugnato dinanzi al T.A.R. di Lecce dove, tutt'ora, pende.

Il sig. Margherita Domenico con la presente, per mezzo del sottoscritto difensore, chiede che Codesta Azienda voglia, ai sensi di legge, corrispondere a favore della propria famiglia un assegno alimentare in attesa della decisione del T.A.R.

A tal proposito allega copia del certificato di stato di famiglia da cui si evince il grave disagio economico in cui versa il mio cliente ed il proprio nucleo familiare.

La invito, altresì, a riesaminare la proposta transattiva avanzata dal mio assistito, a mezzo dell'avv. Luigi Cecinato, con lettera del 22.3.94 il cui contenuto viene confermato in ogni sua parte.

Confidando nella sensibilità Sua e dei componenti della Commissione amministratrice, porgo cordiali saluti.

Dott. Proc. Lorenzo Jacobbi

Riesame proposte transattive Margherita Domenico.

SAN MARZANO, 25 ottobre 1994

Ill.mo Sig. Presidente dell'A.M.A.T.



Ai Sig.ri Comp. Comm. Amm. A.M.A.T.

e, p.c. Al Sig. Sindaco di Taranto
Geom. Giancarlo CITO.

Il Sottoscritto, **MARGHERITA Domenico**, già dipendente A.M.A.T. dal 01/12/83 sino al 21/09/88, trovandosi in una posizione lavorativa e economica precaria mi permetto di scrivere questa missiva.

Faccio presente, al Sig. Presidente e allo Spett.le Consiglio di Amministrazione, che tramite il mio legale Avv. Luigi CECINATO, che in data 22 marzo 1994 ho presentato la possibilità di effettuare un atto transattivo il quale pone l'ipotesi di reintegrazione in servizio.

Inoltre la Commissione Amministratrice dell'A.M.A.T., in data 8/6/94, ha respinto la proposta della mia richiesta in quanto ero stato condannato alla pena di anni 3 e 10 mesi di reclusione e alla interdizione dai Pubblici Uffici per 5 anni, mi permetto di far presente che con **ordinanza della I Sez. del Tribunale di Brindisi del 06/03/91**, che ho inviato in copia all'Ill.mo Presidente dell'A.M.A.T. in data 08/09/94, mi è stato applicato l'indulto.

Per tanto, alla data del 08 settembre 1994, chiedevo alle SS.LL. di riesaminare la proposta transattiva, ma purtroppo fino ad oggi non ho ricevuto notizie.

Infine, se mi sono permesso di scrivere questa lettera, è perchè, perdurando questa situazione di prolungata attesa del responso, il Sottoscritto ritiene di essere ormai allo stremo, o per meglio dire all'esaurimento delle risorse economiche di puro e semplice sostentamento.

Confidando nella sensibilità Vostra e del Sig. Sindaco, al quale chiedo un personale interessamento del mio caso, mi permetto di insistere per l'accoglimento della mia proposta transattiva e porgo i migliori saluti.

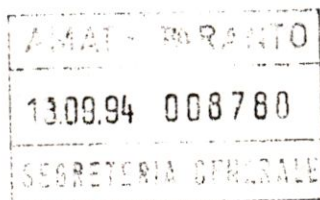
In fede

Margherita Domenico

cartella

Avv. LUIGI CECINATO
Via Plinio, 95 - Tel. 334818
74100 TARANTO

Taranto, 8 settembre 1994



← *Me*
Ill.mo Sig. Presidente
dell'A.M.A.T.
Via Cesare Battisti 657
T A R A N T O

Con riferimento alla Sua dell'8.6.1994, con cui mi veniva comunicato che la Commissione Amministratrice dell'AMAT ha respinto la proposta del sig. Margherita Domenico, in quanto lo stesso è stato condannato alla pena di anni 5 e mesi 10 di reclusione ed alla interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, mi permetto far presente che con ordinanza della I sez. del Tribunale di Brindisi del 6.3.1991 (che allego in copia), è stato applicato in favore del Margherita l'indulto.

Allo stato, pertanto, sia la pena detentiva che la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici è stata interamente condonata.

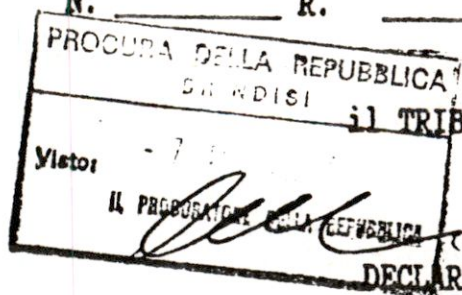
Alla luce di quanto innanzi, pertanto, mi permetto di chiederLe di riesaminare la proposta transattiva del mio assistito, il quale versa in una situazione di grave disagio economico.

Confidando nella sensibilità Sua e dei componenti della Commissione amministratrice, mi è gradita l'occasione per porgerLe i migliori saluti.

(Avv. Luigi Cecinato)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Luigi Cecinato'.

N. _____ R.G. notizie di reato
N. _____ R. _____



il TRIBUNALE di BRINDISI - Sez. I Pen.

ORDINANZA
DECLARATORIA di INDULTO

Il Giudice dell'esecuzione

a richiesta del Pubblico Ministero in data 14/2/91

Visti ed applicati gli artt. 151 c.p. e 672 c.p.p.

P.Q.M.

Adelina Condante, ex sent. del D.R. 394/90, la rinviava
una detenzione (in limiti di legge), l'autore una pecuniaria e la
per la esecuzione dell'interdizione dal P.N. la la durata di anni
cinque, sesto, con sent. 13/2/83 Trib. Brindisi, e MARCHE
RITA Schenker

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Pubblico Ministero e all'interessato e comunicata.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

BRINDISI, li' 6/3/91

Il Presidente

Il Giudice
Esecutivo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Brindisi, 6 MAR 1991

PROCURA DELLA REPUBBLICA - P.N.
REGISTRO GEN.

6 MAR 1991

Reg. Co.

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

Al PM in visto e comunicazione
An. 6-3-91

CANCELLERIA
(Rosita QUADRADO)

N. 75/41 R. notizie di reato
N. 21/90 R. co

PMT Mod. 125

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di BRINDISI

DECLARATORIA DI AMNISTIA ED INDULTO
- art. 672 c.p.p. -

Il Pubblico Ministero

Dr. Antonio Lucasi

Letti gli atti e la sentenza/decreto del
in data 15-2-89 con cui

Giuseppe L. Brindisi

MARGHERITA Domenico

n. 57/57 e S. Mattano L. S. Giuffrè et al. v. v. v. v.

11 febbraio n. 26

fu condannato ad anni 3 mesi 10 nel. e L. 5.000.000 unil.
per Violazione art. 71 legge 685/75 + art. PP.UU. art. 5

Poiche' il condannato trovasi nei casi previsti dall'art. 1-2 lett. 1-2
del Decreto Presidenziale 394/90

Visti gli artt. 151 c.p. e 672 c.p.p.

CHIEDE

che il Giuseppe L. Brindisi, quale Guida dell'operazione
dichiari conclusa la carriera della definitiva, l'intera
per la pena pecuniaria e la pena accessoria la DPR
394/90

Brindisi, li' 14/2/91



IL PUBBLICO MINISTERO

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Antonio Lucasi)

Aw. LUIGI CECINATO
Via Plinio, 95 - Tel. 334818
74100 TARANTO

Taranto, 22 marzo 1994

AMAT - TARANTO
23.03.94 002964
SEGRETERIA GENERALE

Ill.mo Sig. Presidente
dell'A.M.A.T.
Via C. Battisti, 657
T A R A N T O

Come Le è noto, pende innanzi al TAR Puglia, sez. di Lecce, un ricorso proposto dal sig. Margherita Domenico, avverso il provvedimento con cui veniva irrogato allo stesso la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio.

I tempi per la definizione del giudizio si appalesano lunghi, per cui il mio cliente, è pervenuto alla determinazione di sottoporLe, mio tramite, la possibilità di addivenire ad una transazione, dichiarandosi disponibile alla rinuncia al pagamento delle retribuzioni arretrate (spettantigli in caso di accoglimento del ricorso) ed alla compensazione delle spese di lite, a condizione che l'Azienda disponga la sua riassunzione in servizio.

Al fine di una corretta valutazione della convenienza ad addivenire ad una transazione, mi permetto sottolineare tre elementi importanti, che sono sintomatici delle gravi irregolarità da cui è affetto l'intero procedimento disciplinare:

1) Illegittima composizione del Consiglio di disciplina.

Come può evincere dal certificato rilasciato dall'Azienda il Consiglio di disciplina nominato per il quinquennio 1989-1994 risulta composto diversamente da quello che si è occupato in data 14.2.1991 del procedimento disciplinare a carico del Margherita.

2) Il Direttore non aveva predisposto, così come espressamente previsto dall'art.56 dell'All. A) al R.D. 8.1.1931 n.148, la relazione con gli allegati di cui all'art.53, omettendo di stabilire modi e tempi per consentire all'interessato di prenderne visione.

3) Il procedimento disciplinare è stato instaurato 28 mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, in palese violazione del disposto di cui all'art.120 del D.P.R.10.1.1957 n.3.

Alla luce di quanto inannzi esposto, ed in considerazione della grave situazione economica in cui versa la famiglia del mio assistito (coniugato e con tre figli a carico), mi permetto di insistere per l'accoglimento della suindicata proposta transattiva, confidando nella sensibilità Sua e dei componenti della Commissione Amministratrice.

Distinti saluti

(Domenico Margherita)

(Avv. Luigi Cecinato)

Margherita Domenico

Luigi Cecinato



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti. 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 4 FEB. 1994

N. di protocollo 519/UP/94 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

SPETT/LE [REDACTED]

74100 T A R A N T O

Riscontriamo la Vs/ richiesta del 26/01/1994, prot.n.4/94,
per comunicarVi i nominativi dei componenti il Consiglio di disciplina di questa Azienda per il quinquennio 1989/1994.

Dr.Giuseppe TOMMASINO - Presidente dal 9/2/93-Magistrato.

Sig.Camillo D'IPPOLITO Componente effettivo per l'Azienda;

" Pietro LEONE	"	"	"	"
p.i.Giuseppe MESTO	"	"	"	"
Sig.Luciano DE GREGORIO	"	"	rappresentante sindacale	CGIL;
" Cosimo ROCHIRA	"	"	"	CISL;
" Alfredo GIORGINO	"	"	"	UIL.

Prof.Ezio VODOPIA Componente supplente per l'Azienda;

Sig.Francesco FERRANTE	"	"	"	"
" Antonio SALVATI	"	"	"	"
" Amedeo MASSARI	"	"	rappresentante sindacale	CGIL;
" Michele MATACCHIERA	"	"	"	CISL;
" Giovanni ALBANO	"	"	"	UIL.

Il suddetto Consiglio di disciplina é in carica con Decreto
del 1°/03/1991.

./.



Nominativi componenti il Consiglio di disciplina in carica
con Decreto dell'11/06/1984.

Dr.Giovanni CASSANO - Presidente fino al 13/02/1990-Magistrato.

Dr.Italo PESIRI - Presidente dal 14/02/1990 all'8/02/1993.

Avv.Fulvio MASTROBUONO Componente effettivo per l'Azienda;

" Matteo MALANDRINO	"	"	"	
p.i.Giuseppe MESTO	"	"	"	
Sig.Vincenzo PULETTO	"	"	rappresentante sindacale	CGIL;
" Pasquale RUSSO	"	"	"	CISL;
" Alfredo GIORGINO	"	"	"	UIL.

Dr.Francesco RUGGIERI Componente supplente per l'Azienda;

Sig.Cosimo MICCOLI	"	"	"	
ing.Enrico GRILLI	"	"	"	
Sig.Cosimo GIUNGATO	"	"	rappresentante sindacale	CGIL;
" Cosimo ROCHIRA	"	"	"	CISL;
" Giovanni ALBANO	"	"	"	UIL.

~~~~~

AZIENDA MUNICIPIALITÀ TURISTICA TARANTO  
SERVIZIO PERSONALE

AL CAPO UFFICIO

*Albano Gioia*



**Avv. PIERO G. RELLEVA**

TEL (099) 4590181-4590281 - FAX (099) 4527746  
30, VIA CIRO GIOVINAZZI - 74100 TARANTO

Taranto, 6.5.1994  
raccomandata a.r.  
anticipata per telefax

Gent.ma Signora  
dott.ssa Fabiola **MENENTI**  
Segretaria Commissione  
Amministratrice A.M.A.T.  
Via Cesare Battisti  
74100 - Taranto

Oggetto: **A.M.A.T. / Margherita** (T.A.R. Puglia, Lecce, II  
Sez., ric.n. 1381/94 - rif. nota n.789/94 del 3.5.1994).

Con riferimento al parere richiestomi dalla Commissione  
Amministratrice dell'Azienda in ordine alla possibilità di definire  
bonariamente la controversia in oggetto, rilevo quanto segue.

Come è noto, il signor Domenico Margherita, già dipen-  
dente A.M.A.T. con qualifica di autista, ha impugnato davanti al  
T.A.R. Puglia, sede di Lecce (ric.n.1381/91 - II Sezione) la  
decisione n.1 del 14.2.1991 con la quale il Consiglio di disciplina  
gli ha irrogato la sanzione disciplinare della destituzione del  
servizio; tale sanzione ha fatto seguito alla sentenza del Tribunale  
di Brindisi del 13.2.1989, confermata dalla Corte di Appello di



**Avv. PIERO G. RELLEVA**

TEL (099) 4590181-4590281 - FAX (099) 4527748  
30, VIA CIRO GIOVINAZZI - 74100 TARANTO

Lecce e divenuta irrevocabile il 17.2.1990, con la quale il Margherita è stato condannato a 3 anni e 10 mesi di reclusione a £.5.000.000 di multa, oltre alla interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, per i reati di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Il ricorso suindicato conteneva la richiesta di sospensiva del provvedimento di destituzione; la richiesta è stata respinta però dal T.A.R. di Lecce (Pres. e Est. dott. Catoni) con ordinanza n.1035/91 del 13.6.1991, notificata il 21.6.1991, contro la quale il ricorrente non ha ritenuto di proporre appello.

Con lettera del 22.3.1994 il Margherita, a mezzo del proprio difensore, ha inoltrato alla Azienda una proposta transattiva offrendo la rinuncia al pagamento delle retribuzioni arretrate (che gli spetterebbero nella pretesa ipotesi di accoglimento del ricorso) verso la immediata riassunzione in servizio.

Per giustificare tale richiesta, il Margherita ripete in sintesi gli stessi motivi già dedotti nel ricorso e rappresenta la precarietà della propria situazione economica.

Codesta Azienda mi chiede un parere in ordine alla possibilità di prendere in esame la proposta sopraindicata.

Pur rendendomi conto delle esigenze di carattere "alimentare" rappresentate dal Margherita, non posso esprimere altro che





**Avv. PIERO G. RELLEVA**

TEL (099) 4590181-4590281 - FAX (099) 4527746  
30, VIA CIRO GIOVINAZZI - 74100 TARANTO

parere negativo sulla ipotesi transattiva in questione.

Innanzitutto, la materia non è transigibile, sia ex se, sia per la particolare gravità dei fatti dei quali si rese responsabile il Margherita.

In ogni caso il ricorso a suo tempo proposto dal Margherita appare del tutto infondato in quanto nessuno dei vizi denunciati appare sussistente, come del resto riconosciuto dalla ordinanza del T.A.R. di Lecce che ha respinto la domanda di sospensiva pur in presenza, già allora, delle lamentate condizioni di disagio e dunque di una palese situazione di danno grave ed irreparabile (situazione più che sufficiente, in caso di fondatezza del ricorso, per la concessione della sospensiva).

In tale situazione, non ritengo possibile accettare la proposta transattiva, dovendosi a mio avviso necessariamente attendere l'esito del giudizio pendente davanti al T.A.R. di Lecce.

Resto a disposizione per ogni chiarimento ed invio i migliori saluti.



Avv. Piero G. RELLEVA





AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 789/94 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

Taranto, li 3/maggio/1994....

Preg/mo

Avv. Piero RELLEVA

Via Giovinazzi, 30

74100 T A R A N T O

OGGETTO : MARGHERITA/A.M.A.T. - Causa pendente dinanzi al T.A.R. -  
Sezione di Lecce.

Con l'esame della nota datata 22/marzo/1994 inviata dall'avv. Luigi CECINATO, con la quale propone la possibilità di definire transattivamente il giudizio di cui all'oggetto, la Commissione Amministratrice, nella seduta del 23/aprile/1994, ha deciso di chiedere alla S. V. parere legale in merito alla leicità della proposta.

Tanto premesso si trasmette, compiegata alla presente, la succitata nota.

In attesa di riscontro è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministratrice  
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li. **23 APR. 1994**

**ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE  
DELL'A.M.A.T.**

N. di Protocollo..... Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

**S E D E**

Vista la nota del 22 marzo 1994 inviata dall'Avv. CECINATO in merito ad una eventuale riassunzione in servizio dell'ex dipendente MARGHERITA Domenico, si fa presente che dagli atti in possesso presso l'Ufficio Gestione del Personale risulta quanto segue.

Con nota aziendale prot.n.614 del 22 settembre 1988 la Direzione di Esercizio, appreso dalla stampa locale che l'agente Margherita Domenico si trovava in stato di arresto per essere sottoposto a procedimento penale, provvedeva a sospendere lo stesso in via preventiva dal soldo e dal servizio ex art.46 dell'All.A) del R.D. n.148/1931.

In particolare, come risulta dal certificato penale Generale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto in data 3/10/1990, il Margherita é stato condannato dal Tribunale di Brindisi con sentenza emessa in data 13/02/1989 per violazione della disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope ex art.71 della legge 685/75 e art. 62 C.P. (condanna a 3 anni e 10 mesi di reclusione, f.5.000.000= di multa ed interdizione dai pubblici uffici per 5 anni).

La sentenza sopra citata fu confermata in grado d'appello dalla Corte d'Appello di Lecce in data 20/06/1989. Successivamente in data 17/02/1990, nel corso del giudizio di terzo grado, la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto.

Conseguenzialmente la Direzione di Esercizio, in data 22 gennaio 1991, ha opinato al Margherita la destituzione dal servizio, ai sensi dell'art.45 commi 6 e 7 dell'All.A) al R.D. n.148/1931.

Lo stesso, in data 29 gennaio 1991 ha chiesto, a norma dell'art.53 dell'All.A) del R.D. citato, di essere giudicato dal Consiglio di disciplina.

Peraltro, il Consiglio di disciplina in carica in quella data, presieduto dal Dott. Italo PESIRI, era lo stesso nominato con Decreto prot. n. 1335/84 del Ministero dei Trasporti relativamente al quinquennio 1984/1989.

Infatti il nuovo Consiglio di disciplina fu nominato con Decreto n. 851 in data 1 marzo 1991 per la durata di 5 anni a decorrere dalla data del Decreto medesimo.

Il Consiglio di disciplina allora in carica in data 14/02/1991 ha deliberato con decisione n. 1 la destituzione dal servizio del Margherita. L'Azienda con nota prot. n. 168/UP/1991 ha provveduto a comunicare all'interessato il provvedimento disciplinare adottato. Avverso la decisione n. 1/91 del Consiglio di disciplina con cui il Margherita è stato destituito dal servizio, lo stesso ha proposto ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione.

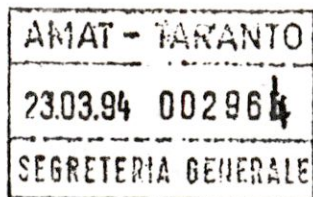
Tuttavia il T.A.R. di Lecce, nella Camera di Consiglio del 13/06/1991, con ordinanza n. 1035/91 ha respinto l'istanza di sospensione.

E' in corso la definizione del giudizio nel merito (l'Azienda è rappresentata e difesa dall'Avv. Piero RRELEVA).

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL CAPO AREA PERSONALE  
Dott.ssa Maria Fabiola MENENTI  
*Maria Fabiola Menenti*



Avv. LUIGI CECINATO  
Via Plinio, 95 - Tel. 334818  
74100 TARANTO



Taranto, 22 marzo 1994

Ill.mo Sig. Presidente  
dell'A.M.A.T.  
Via C. Battisti, 657  
T A R A N T O

Come Le è noto, pende innanzi al TAR Puglia, sez. di Lecce, un ricorso proposto dal sig. Margherita Domenico, avverso il provvedimento con cui veniva irrogato allo stesso la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio.

I tempi per la definizione del giudizio si appalesano lunghi, per cui il mio cliente, è pervenuto alla determinazione di sottoporLe, mio tramite, la possibilità di addivenire ad una transazione, dichiarandosi disponibile alla rinuncia al pagamento delle retribuzioni arretrate (spettantigli in caso di accoglimento del ricorso) ed alla compensazione delle spese di lite, a condizione che l'Azienda disponga la sua riassunzione in servizio.

Al fine di una corretta valutazione della convenienza ad addivenire ad una transazione, mi permetto sottolineare tre elementi importanti, che sono sintomatici delle gravi irregolarità da cui è affetto l'intero procedimento disciplinare:

1) Illegittima composizione del Consiglio di disciplina.

Come può evincere dal certificato rilasciato dall'Azienda il Consiglio di disciplina nominato per il quinquennio 1989-1994 risulta composto diversamente da quello che si è occupato in data 14.2.1991 del procedimento disciplinare a carico del Margherita.

2) Il Direttore non aveva predisposto, così come espressamente previsto dall'art.56 dell'All. A) al R.D. 8.1.1931 n.148, la relazione con gli allegati di cui all'art.53, omettendo di stabilire modi e tempi per consentire all'interessato di prenderne visione.

3) Il procedimento disciplinare è stato instaurato 28 mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, in palese violazione del disposto di cui all'art.120 del D.P.R.10.1.1957 n.3.

Alla luce di quanto inannzi esposto, ed in considerazione della grave situazione economica in cui versa la famiglia del mio assistito (coniugato e con tre figli a carico), mi permetto di insistere per l'accoglimento della suindicata proposta transattiva, confidando nella sensibilità Sua e dei componenti della Commissione Amministratrice.

Distinti saluti

(Domenico Margherita)

(Avv. Luigi Cecinato)

*Margherita Domenico*

*Luigi Cecinato*



AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 4 FEB. 1994

N. di protocollo 519/UP/94 Rip. ....  
Risposta a N. .... del .....  
Allegati N. ....

SPETT/LE .....  
.....  
.....  
74100 T A R A N T O

Riscontriamo la Vs/ richiesta del 26/01/1994, prot.n.4/94,  
per comunicarVi i nominativi dei componenti il Consiglio di disciplina di questa Azienda per il quinquennio 1989/1994.

Dr.Giuseppe TOMMASINO - Presidente dal 9/2/93-Magistrato.

Sig.Camillo D'IPPOLITO Componente effettivo per l'Azienda;

|                         |   |   |                          |       |
|-------------------------|---|---|--------------------------|-------|
| " Pietro LEONE          | " | " | "                        |       |
| p.i.Giuseppe MESTO      | " | " | "                        |       |
| Sig.Luciano DE GREGORIO | " | " | rappresentante sindacale | CGIL; |
| " Cosimo ROCHIRA        | " | " | "                        | CISL; |
| " Alfredo GIORGINO      | " | " | "                        | UIL.  |

Prof.Ezio VODOPIA Componente supplente per l'Azienda;

|                        |   |   |                          |       |
|------------------------|---|---|--------------------------|-------|
| Sig.Francesco FERRANTE | " | " | "                        |       |
| " Antonio SALVATI      | " | " | "                        |       |
| " Amedeo MASSARI       | " | " | rappresentante sindacale | CGIL; |
| " Michele MATACCHIERA  | " | " | "                        | CISL; |
| " Giovanni ALBANO      | " | " | "                        | UIL.  |

Il suddetto Consiglio di disciplina é in carica con Decreto  
del 1°/03/1991.

./.





Nominativi componenti il Consiglio di disciplina in carica  
con Decreto dell'11/06/1984.

Dr.Giovanni CASSANO - Presidente fino al 13/02/1990-Magistrato.

Dr.Italo PESIRI - Presidente dal 14/02/1990 all'8/02/1993.

Avv.Fulvio MASTROBUONO Componente effettivo per l'Azienda;

|                      |   |   |                          |       |
|----------------------|---|---|--------------------------|-------|
| " Matteo MALANDRINO  | " | " | "                        |       |
| p.i.Giuseppe MESTO   | " | " | "                        |       |
| Sig.Vincenzo PULETTO | " | " | rappresentante sindacale | CGIL; |
| " Pasquale RUSSO     | " | " | "                        | CISL; |
| " Alfredo GIORGINO   | " | " | "                        | UIL.  |

Dr.Francesco RUGGIERI Componente supplente per l'Azienda;

|                     |   |   |                          |       |
|---------------------|---|---|--------------------------|-------|
| Sig.Cosimo MICCOLI  | " | " | "                        |       |
| ing.Enrico GRILLI   | " | " | "                        |       |
| Sig.Cosimo GIUNGATO | " | " | rappresentante sindacale | CGIL; |
| " Cosimo ROCHIRA    | " | " | "                        | CISL; |
| " Giovanni ALBANO   | " | " | "                        | UIL.  |

~~~~~

AZIENDA MUNICIPALE TA "TUTTI ASPORTI TARANTO
SERVIZIO PERSONALE
AL CAPO UFFICIO

Albano Gioia